

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri detenute alla data del 31 dicembre 2024.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Richiamati gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 *“Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”*;

Dato atto che il Consiglio dei Sindaci è stato convocato dal Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, il giorno 3 giugno 2025, in cui detto organismo ha designato all'unanimità il signor Isacco Corradi, consigliere del Comune di Lavarone, alle funzioni di Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, giusta deliberazione n. 6 di medesima data ed ha preso atto della composizione del Consiglio dei Sindaci della Comunità, come da deliberazione n. 7 di medesima data;

Premesso che:

- con D. Lgs. 19.08. 2016, n. 175, (cd Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, T.U.S.P.), è stata introdotta una nuova ed organica disciplina in materia di costituzione da parte di amministrazioni pubbliche di società, ovvero acquisto da parte delle stesse, mantenimento e gestione di partecipazioni dirette o indirette in società a totale o parziale partecipazione pubblica;
- ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale, la disciplina nazionale è stata recepita con alcuni significativi adeguamenti dall'articolo 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'articolo 7 della L.P. 29.12.2016, n. 19, ai sensi del quale gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'articolo 4 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175. Resta comunque ferma l'applicabilità diretta della fonte nazionale soltanto in quanto compatibile con la disciplina locale, oltre che negli ambiti di competenza riservati alla potestà legislativa dello Stato ed ove espressamente richiamata dal legislatore provinciale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis 1, L.P 10 febbraio 2005, n. 1, gli Enti locali trentini sono tenuti, con provvedimento a cadenza triennale, eventualmente aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, ad effettuare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, come previsto altresì dall'art. 20 d.lgs. n. 175/2016;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio n. 11 dd. 29 settembre 2017 di Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- la deliberazione del Consiglio n. 16 dd. 14 dicembre 2018 di ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute al 31 dicembre 2017;
- il decreto della Commissaria n. 11 dd. 23 dicembre 2020 di ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute al 31 dicembre 2019;
- il decreto della Commissaria n. 55 dd. 28 dicembre 2021 di ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute al 31 dicembre 2020;
- la deliberazione del Consiglio n. 16 dd. 11 dicembre 2023 di ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute al 31 dicembre 2022;

Rilevato che la rilevazione riguarda esclusivamente partecipazioni in società, come definite dall'art. 3 co. 1 lett. l) d.lgs. n. 175/2016, detenute in via diretta o in via indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica;

Tenuto conto che si considerano controllate anche le società *in house*, su cui l'Ente esercita il controllo analogo congiuntamente ad altri soggetti pubblici, mentre non sono prese in considerazione le partecipazioni, dirette o indirette, in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette in società detenute per il tramite di soggetti che non risultano controllati dall'Ente locale;

Considerato che, attraverso il presente provvedimento, si sottopongono tutte le partecipazioni sopra delineate alla verifica di insussistenza degli indici individuati dall'art. 18 co. 3 bis 1 l.p. n. 1/2005 (da leggersi in uno con l'art. 24 co. 3 l.p. n. 27/2010) e che la Comunità deve provvedere ad adottare un programma di razionalizzazione nei casi in cui le società partecipate ricadano nei presupposti per i quali la legge stessa, in recepimento di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ne impone la graduale dismissione;

Rilevato che dette revisioni hanno portato a mantenere la partecipazione in quattro società: **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., Trentino Riscossioni S.p.A., Trentino Digitale S.p.A. (già Informatica Trentina S.p.A.), Azienda per il Turismo Alpe Cimbra Folgaria Lavarone Luserna Vigolana soc. cons. p. A.;**

Rilevato, altresì, che la Comunità, alla data del 31/12/2024, risulta avere, attraverso il Consorzio dei Comuni Soc. Coop., una partecipazione indiretta, in Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop. (già Cassa di Trento), in Federazione trentina della cooperazione s.c. e in SET distribuzione S.p.A.;

Rilevato che le suddette società partecipate dai Comuni e dalla Provincia di Trento costituiscono un insieme di sistema perché erogano servizi comuni a tutti gli Enti pubblici della Provincia Autonoma al fine di uno sviluppo unico del territorio trentino;

Ritenuto che, oltre a tale presupposto che legittima l'operazione di partecipazione, la stessa rientra nell'ottica di applicazione di quanto ordinariamente richiedono gli articoli 3, 4, 5, comma 3, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 e dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che la Comunità, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

✚ per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, avente ad oggetto:

- a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. L.vo n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. L.vo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016;


- ✚ allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3);
- ✚ qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della Comunità, sempreché l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1,80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. in parola, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che, rispetto alla precedente ricognizione di cui al provvedimento n. 16 dd. 11 dicembre 2023, risulta necessario segnalare, come da Piano triennale provinciale 2020-2022 e giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 dd. 20 ottobre 2023 di approvazione del "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2023-2025", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, la chiusura di Centro Servizi Condivisi S.c.a.r.l., già società partecipata da Trentino Riscossioni S.p.A. e Trentino Digitale S.p.A.;

Evidenziato, che dalla data del 31 dicembre 2022, la percentuale di partecipazione nella società Trentino Digitale S.p.A. passa dallo 0,0217% allo 0,0175%, ma nel complesso il quadro delle partecipazioni dirette della Comunità, rilevato al 31 dicembre 2024, non è variato, per le seguenti società partecipate e nelle misure indicate nella seguente tabella:



Visti i valori della produzione e dell'utile o perdita di esercizio delle società partecipate, come da schema allegato al presente provvedimento e rilevato che la Comunità ha istituito, da alcuni anni, il Fondo Rischio Perdite Società Partecipate che, ad oggi, non è stato tuttavia utilizzato;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 4 dd. 18 marzo 2015, al quale ha fatto seguito l'atto ricognitivo approvato con delibera del Consiglio n. 16 dd. 14 dicembre 2018, che ha costituito aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P. nonchè i successivi provvedimenti adottati dalla Comunità;

Visti:

- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 5 agosto 2022, n. 118 e dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.L. n. 138/2011 e s.m.i.
- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- la legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
- la legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7 "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e della legge provinciale per il governo del territorio 2015 "Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022";
- la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19
- la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n. 12;
- la legge provinciale 1° febbraio 2005, n. 1;
- l'art. 14 dello Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 10 dd. 18.05.2011 ed aggiornato con analoga deliberazione n. 03 dd. 26 febbraio 2016;


Acquisito per attestazione nel presente decreto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e contabile, espresso dal segretario in assenza di responsabili di strutture amministrative;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Roberto Orepuller

A voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri alla data del 31 dicembre 2024, nelle percentuali e per le società rappresentate nella seguente tabella, nonchè lo schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con i valori della produzione e l'utile o perdita delle singole società partecipate:



2. di dare atto che non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
3. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate della Comunità;
4. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, del Decreto correttivo pure sopra citato, che per facilità di lettura e di reperimento di questa ulteriore tra le innumerevoli norme da richiamare si riporta letteralmente: Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
 - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034.